

**Ordinanza del DDPS
sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione
(Ordinanza del DDPS sulle piazze d'armi e di tiro, OPAT-DDPS)**

del 26 giugno 1996 (Stato 1° luglio 2006)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)¹,

visti gli articoli 3 capoverso 3, 6 capoverso 3 e 13 dell'ordinanza del 26 giugno 1996² sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione (OPAT),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Regioni d'istruzione

¹ Il Capo delle Forze terrestri stabilisce i confini delle regioni d'istruzione dopo aver consultato i comandi dei corpi d'armata e disciplina l'occupazione da parte della truppa.

² Nomina i comandanti e gli aiuti di comando delle regioni d'istruzione.

³ Assicura la coordinazione con gli interessi civili e garantisce un'utilizzazione e una gestione dell'infrastruttura d'istruzione ottimali e adeguate alla situazione locale. Egli emana le necessarie istruzioni in merito.

Art. 2 Condizioni imposte per la protezione dell'ambiente

Sono competenti per designare le zone secondo l'articolo 4 capoverso 4 OPAT, se necessario d'intesa con gli organi civili interessati della Confederazione e dei Cantoni:

- a. l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri (UFIFT);
- b. l'Ufficio federale delle intendenze delle forze aeree (UFIFA) sulle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione che amministra, per:
 1. i divieti nell'ambito di regolamentazioni contrattuali,
 2. i divieti di zone limitate.

RU 1996 1968

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 510.514

Sezione 2: Piazze d'armi

Art. 3 Compiti del comandante della piazza d'armi

¹ Il comandante della piazza d'armi disciplina l'utilizzazione militare ed è responsabile della sicurezza degli impianti per l'istruzione.

² In collaborazione con il dirigente d'esercizio, emana l'ordine per la piazza d'armi.

Art. 4 Compiti del dirigente d'esercizio

Il dirigente d'esercizio amministra le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni. È responsabile della manutenzione, assicura l'esercizio e rappresenta gli interessi del proprietario dei fondi nei confronti di terzi. Al riguardo, considera prioritariamente le esigenze dell'istruzione militare.

Art. 5 Delimitazione dei compiti

Il capo delle Forze terrestri regola la delimitazione dei compiti e delle competenze tra il comandante della piazza d'armi e il dirigente d'esercizio, d'intesa con:

- a. il comandante delle Forze aeree, per le piazze d'armi delle Forze aeree;
- b. i Cantoni, per le loro piazze d'armi.

Art. 6 Specialisti

¹ Alle piazze d'armi possono essere attribuiti specialisti permanenti, quali cappellani, medici, psicologi, dentisti.

² Gli specialisti sono subordinati militarmente al comandante della piazza d'armi e tecnicamente all'organo federale che li nomina. Gli specialisti regolano il loro servizio tecnico conformemente alle direttive dell'organo tecnico federale al quale sono subordinati e d'intesa con il comandante della piazza d'armi.

Art. 7 Accantonamenti e locali di lavoro

¹ In occasione dell'entrata in servizio, i comandanti di scuole e corsi prendono in consegna i locali e il relativo equipaggiamento sulla scorta di inventari. Le richieste e i reclami sullo stato e sull'equipaggiamento dei locali devono essere presentati dal comandante di truppa al dirigente d'esercizio entro 24 ore dalla presa in consegna.

² In caso di assenza dalla piazza d'armi superiore a cinque notti o sei giorni, la truppa deve consegnare i locali al dirigente d'esercizio.

³ In caso di assenza, gli istruttori, previa richiesta, devono rendere i loro locali quando questi sono assolutamente necessari per un'altra occupazione militare. Essi possono conservare sotto chiave, nei locali consegnati, i loro documenti. Il dirigente d'esercizio, d'intesa con il comandante della piazza d'armi, decide in merito alla restituzione dei locali.

⁴ La regolamentazione concernente la consegna dei locali in caso di assenza non è applicabile ai comandanti di scuola, agli amministratori delle scuole nonché agli impianti d'istruzione arredati in modo permanente.

Art. 8 Utilizzazione di locali d'arresto

¹ L'esecuzione di pene d'arresto durante il servizio incombe alla truppa.

² Il comandante della piazza d'armi mette a disposizione i locali d'arresto alle truppe che non sono stazionate sulla piazza d'armi nella misura in cui le circostanze lo consentono.

³ Sempreché le circostanze lo consentano, possono essere messi a disposizione locali d'arresto delle piazze d'armi per arrestati che devono scontare pene la cui esecuzione è di competenza dei Cantoni. I Cantoni interessati sono responsabili dell'assistenza e della sussistenza di detti arrestati. I comandanti delle piazze d'armi decidono in merito a eccezioni per singoli casi, con l'approvazione dell'organo superiore.

Art. 9 Contratti d'affitto e gestione di cantine militari e chioschi

¹ Sulle piazze d'armi è consentita la gestione di cantine militari e chioschi. Per le piazze d'armi della Confederazione, i contratti d'affitto sono stipulati dall'UFIFT e dall'UFIFA. Per le piazze d'armi cantonali, la stipulazione di tali contratti è di competenza del Cantone.

² I contratti devono essere approvati dal DDPS.

³ Il capo delle Forze terrestri disciplina la gestione e fissa i prezzi massimi delle bevande analcoliche nel quadro dei contratti d'affitto. Egli regola la sussistenza degli ufficiali e dei sottufficiali superiori sulle piazze d'armi.

⁴ L'ammontare dell'indennità per la sussistenza in pensione si fonda sull'ordinanza del 29 novembre 1995³ concernente l'amministrazione dell'esercito.

Art. 10 Reclami concernenti le cantine militari e i chioschi

¹ I reclami della truppa nei confronti della direzione di cantine e chioschi devono essere immediatamente indirizzati al comandante della piazza d'armi, che li tratta in collaborazione con il dirigente d'esercizio.

² I reclami di affittuari nei confronti della truppa devono essere immediatamente indirizzati al dirigente d'esercizio, che li tratta unitamente al comandante della piazza d'armi.

³ Se non è possibile raggiungere un'intesa, i reclami, accompagnati dai pareri del comandante della piazza d'armi e del dirigente d'esercizio, devono essere sottoposti per trattamento agli organi seguenti:

- a. all'UFIFT o all'UFIFA, nel caso di piazze d'armi della Confederazione;
- b. all'amministrazione militare cantonale, nel caso di piazze d'armi cantonali. Se a questo livello non può essere raggiunta un'intesa, i reclami possono essere presentati all'UFIFT.

Art. 11 Utilizzazione civile

¹ L'utilizzazione civile della piazza d'armi si fonda sulle necessità militari ed è per principio soggetta a tassa.

² L'autorizzazione per l'utilizzazione civile è concessa dal dirigente d'esercizio d'intesa con il Gruppo della condotta dell'istruzione e il comandante della piazza d'armi. Le manifestazioni civili che occupano parti considerevoli dell'infrastruttura o hanno conseguenze rilevanti sulla zona, necessitano dell'autorizzazione del DDPS. Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni del Cantone e dei Comuni.

³ Il capo delle Forze terrestri emana le istruzioni necessarie d'intesa con la Segreteria generale del DDPS.

Sezione 3: Disposizioni particolari concernenti le piazze d'armi cantonali

Art. 12 Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione versa l'indennità per ogni militare e per ogni giorno anche per i letti che non si sono potuti occupare a causa della trasformazione di camere di sottufficiali e della truppa in locali di lavoro e di teoria per le scuole e i corsi. L'indennità è corrisposta sulla base di un rapporto d'occupazione quando devono essere trasformate tre o più camere per corso.

² Il diritto dei Cantoni alle indennità è sospeso durante lo svolgimento di manifestazioni da parte di terzi o in occasione di lavori di ristrutturazione. Si considera l'anno civile di 360 giorni.

³ Le assenze della truppa dalla caserma fino a cinque notti o sei giorni non comportano alcuna riduzione dell'indennità. Se l'assenza è più lunga, non è corrisposta alcuna indennità per tutta la sua durata.

⁴ Il conteggio delle indennità giornalieri è allestito dal dirigente d'esercizio e presentato unitamente alle fatture all'organo di comando competente, che ne certifica l'esattezza con il suo visto.

Art. 13 Indennità per materiale di consumo e altre spese d'esercizio

La Confederazione indennizza le spese per il materiale di consumo e altre spese d'esercizio secondo le disposizioni che figurano nell'appendice.

Sezione 4: Piazze di tiro e d'esercitazione

Art. 14 Utilizzazione

È necessario assicurare un'adeguata utilizzazione delle piazze di tiro e d'esercitazione. In primo luogo devono essere utilizzate le piazze della Confederazione e in seguito le piazze per le quali esistono accordi contrattuali.

Art. 15 Condizioni per l'utilizzazione

Gli organi competenti secondo l'ordinanza del 18 ottobre 1995⁴ sull'organizzazione militare per l'utilizzazione militare e l'amministrazione delle piazze di tiro e d'esercitazione emanano anche le prescrizioni per l'utilizzazione civile. Essi consultano gli esperti in materia di sicurezza dell'Aggruppamento dell'armamento o del Centro d'istruzione della fanteria di Walenstadt.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il capo delle Forze terrestri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. la risoluzione del Dipartimento militare federale del 27 agosto 1947⁵ concernente l'accantonamento di truppe sulle piazze d'armi;
- b. la risoluzione del Dipartimento militare federale del 30 dicembre 1961⁶ concernente l'accantonamento delle truppe sulle piazze d'armi;
- c. la risoluzione del Dipartimento militare federale del 6 giugno 1962⁷ concernente le piazze d'armi e le regioni d'esercizio.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

⁴ RS 510.21

⁵ Non pubblicata nella RU.

⁶ Non pubblicata nella RU.

⁷ Non pubblicata nella RU.

Appendice
(art. 13)**Indennità per il materiale di consumo e altre spese d'esercizio**

1. La Confederazione indennizza le spese seguenti (materiale di consumo e tasse):
 - a. elettricità;
 - b. sostituzione di lampadine elettriche, neon e valvole;
 - c. spazzacamino;
 - d. combustibili per il riscaldamento e la preparazione dell'acqua calda;
 - e. costi di disinfezione;
 - f. cambio straordinario di tessili;
 - g. carta igienica, asciugamani di carta, costi per il lavaggio dei rotoli di asciugamani intercambiabili, sapone per WC e lavandini, detersivi per lavastoviglie;
 - h. tasse per l'acqua e le acque di scarico;
 - i. costi per lo smaltimento dei rifiuti;
 - k. prodotti di pulizia/disinfezione per impianti sanitari, sempre che non siano forniti per la via di rifornimento;
 - l. mobilio speciale per l'infermeria (non normalizzato);
 - m. mobilio didattico e installazioni;
 - n. pulizia delle tubature delle acque meteoriche d'infiltrazione/canalizzazioni degli edifici;
 - o. vuotamento e smaltimento dei separatori di oli e grassi (cucina/servizio automobilistico);
 - p. fornitura di tutto il materiale di pulizia;
 - q. spese effettive per la pulizia di tessili, tuttavia, al massimo secondo le aliquote dell'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri, senza le riparazioni.
2. La Confederazione indennizza una parte dei costi d'esercizio sotto forma di un'indennità giornaliera per ogni militare, cavallo e veicolo a motore militare. Essa garantisce ai Cantoni il pagamento di un importo annuo minimo. Per il calcolo dell'indennità giornaliera sono considerati i seguenti costi d'esercizio:
 - a. i salari del personale amministrativo e d'esercizio per tutti i lavori in relazione con l'esercizio della piazza d'armi;
 - b. i lavori quotidiani di pulizia e manutenzione.